

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 25

Adunanza 21 giugno 2011

OGGETTO: ATTIVITÀ DI RECUPERO E RICICLO DI MATERIA IN PARTICOLARE CATALIZZATORI, CARBONI ATTIVI E METALLI. ORIM S.P.A. V.I.A. AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. N. 40/98 E S.M.I. GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 621 – 21900/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UMBERTO D'OTTAVIO, UGO PERONE e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Ronco.

Premesso che:

In data 15/12/2010 la società ORIM S.p.A. (di seguito denominata ORIM) con sede legale in Macerata, Via D. Concordia n. 65 – Codice Fiscale e Partita IVA 00688230432, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della LR 40/98, relativamente al progetto di "Attività di recupero e riciclo di materia in particolare catalizzatori, carboni attivi e metalli" da realizzarsi nel Comune di Villanova Canavese.

Il progetto presentato rientra nelle seguenti categorie progettuali individuate all'allegato B2 della l.r. n. 40/98 e s.m.i.:

- ✓ n. 32 bis: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- ✓ n. 32 ter: Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9,

*della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

In data 15/12/2010, per il medesimo progetto, è stata presentata, ai sensi ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., domanda di Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) in quanto il progetto rientra nelle seguenti voci dell'allegato I Punto 5 "Gestione Rifiuti" dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- ✓ 5.1. *Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno*
- ✓ 5.3. *Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.*
- ✓ 2.5 a). *Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.*

L'istanza di avvio della fase di valutazione è stata presentata a seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale n. 43- 40880/2009 del 26/10/2009 con la quale il progetto di "Recupero dei metalli dai catalizzatori e gestione rifiuti" presentato da ORIM in data 08/07/2009 è stato assoggettato alla fase di fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40/98 e s.m.i. al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati.

L'annuncio pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 15/12/2010 dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della l.r. 40/98 faceva riferimento all'istanza di VIA e non anche alla domanda di AIA; dal momento che l'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che sia garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti disciplinati dalle procedure di VIA e di AIA, con nota prot. n. 1045847 del 23/12/2010 del Direttore dell'Area Sviluppo Sostenibile della Provincia di Torino veniva richiesto ad ORIM di provvedere nuovamente alla pubblicazione dell'annuncio, rendendo esplicito che l'annuncio si riferisce all'avvio sia del procedimento di VIA sia di quello di AIA.

In data 29/12/2010 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "La Stampa" dell'annuncio riferito all'avvio sia del procedimento di VIA sia di quello di AIA; da tale data sono decorsi i termini per la pubblicazione e le osservazioni sul progetto ai sensi del titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'Art. 10 comma 2 del D.Lgs 152/206 e s.m.i è stata disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.

Con nota prot. n. 1068983 del 31/12/2011 il Servizio Gestione Rifiuti ha sospeso i termini del procedimento di AIA fino alla conclusione del procedimento di VIA.

L'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 40/98 è stata, pertanto, attivata la Conferenza dei Servizi, alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa. Ai sensi dell'Art. 10 comma 2 del D.Lgs 152/206 e s.m.i la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale è stata coordinata nell'ambito del procedimento di VIA.

In data 23/02/2011 si è svolta la Conferenza dei Servizi per la discussione istruttoria relativamente ai procedimenti VIA ed AIA.

In data 09/03/2011 si è svolto il sopralluogo istruttorio nel sito oggetto dell'intervento.

Da parte dei soggetti facenti parte della Conferenza dei Servizi sono giunte le seguenti note:

- prot. n. 7062 del 23/02/2011 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino;

- prot. n 730 del 23/02/2011 dell'Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo;
- prot. n. 515 del 28/02/2011 del Comune di Villanova Canavese;
- prot. n. 1012 del 29/04/2011 del Comune di Villanova Canavese.

Da parte dei Comuni facenti parte della Conferenza dei Servizi sono inoltre giunte le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- Comune di Villanova Canavese – verbale n. 13 del 18/02/2011 ad oggetto “*Determinazioni di posizione congiunta tra i Comuni del territorio in riferimento alla richiesta di autorizzazione all’insediamento dell’attività e di recupero e riciclo di materia in particolare catalizzatori, carboni attivi e metalli avanzata dalla Ditta S.p.A sul territorio di Villanova Canavese*”,
- Comune di Grosso – verbale n. 13 del 17/02/2011 ad oggetto “*Determinazioni di posizioni congiunta tra i Comuni del territorio in riferimento alla richiesta di autorizzazione all’insediamento dell’attività e di recupero e riciclo di materia in particolare catalizzatori, carboni attivi e metalli avanzata dalla Ditta S.p.A sul territorio di Villanova Canavese da presentare agli organi competenti al rilascio dell’autorizzazione VIA per proseguire l’intento di salvaguardia dell’ambiente, prevenzione della salute e il mantenimento degli standard di qualità di vita nel nostro territorio*”;
- Comune di Nole - verbale n. 38 del 21/02/2011 ad oggetto “*Determinazioni in merito all’insediamento ORIM S.p.A. sul territorio di Villanova Canavese – Atto d’indirizzo*”;
- Comune di Robassomero – verbale n. 24 del 21/02/2011 ad oggetto “*Atto di indirizzo in ordine a insediamento complesso manifatturiero ORIM S.p.A. sul territorio di Villanova Canavese. Determinazioni*”;
- Comune di Ciriè – verbale n. 80 del 12/05/2011 ad oggetto “*Considerazioni di indirizzo politico sull’insediamento della Ditta ORIM S.p.A. nel territorio di Villanova Canavese per l’esercizio di “Attività di recupero e riciclo di materia in particolare catalizzatori, carboni attivi e metalli”*”.

Nell'ambito del procedimento istruttorio sono giunte a questa Provincia le seguenti osservazioni, depositate agli atti, da parte del pubblico ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della LR 40/98:

- Comitato Difendiamo Grosso (prot. prov. n. 185187 del 28/02/2011);
- Comitato Nole per Nole (prot. prov. n. 185180 del 28/02/2011);
- Comitato TAM – Tutela Ambiente Mathi (prot. prov. n. 185174 del 28/02/2011);
- Sig. Pietro Maruca in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Villanova Canavese (prot. prov. n. 190257 del 01/03/2011);
- Associazione per la Tutela dell’Ambiente – Ciriè, Difendiamo Villanova – Comitato Liberi Cittadini (Osservazioni dei cittadini e petizione con 1714 firme) giunte tramite il Comune di Villanova con nota prot. n. 450 del 22/02/2011 (prot. prov. n. 185041 del 28/02/2011).

Le osservazioni presentate, nel complesso, evidenziano forti preoccupazioni in merito al previsto progetto, soprattutto evidenziando l'estrema vicinanza con gli abitati e l'insufficienza della viabilità locale.

Nel corso dell'istruttoria, sulla base di quanto evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi, di Organo Tecnico Provinciale per la VIA, nel corso del sopralluogo e dalle osservazioni pervenute da enti ed associazioni, sono emerse rilevanti criticità in merito alla compatibilità dell'intervento proposto con il contesto territoriale in cui l'impianto si inserisce e pertanto, con nota del Servizio Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 0395219/2011 del 05/05/2011,

si è provveduto ad effettuare al proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e pertanto, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale. Tale comunicazione è stata trasmessa ad ORIM al fine di consentire l'esercizio del diritto di presentare osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Con nota prot. n. 5250 dell'11/05/2011 ORIM ha trasmesso le proprie osservazioni evidenziando, in particolare, l'intenzione di riconvertire esclusivamente l'impianto esistente (impianto 100), attualmente privo di autorizzazione per la gestione rifiuti e dunque non in esercizio, senza l'ampliamento dello stabilimento con le altre sezioni così come da progetto agli atti.

Con nota del Servizio Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 431399/2011 del 17/05/2011 di risposta alle osservazioni presentate, si comunicava che *“la proposta di riconversione dell'impianto esistente (impianto 100) con la rinuncia alle altre sezioni previste a progetto costituisce a tutti gli effetti un progetto nuovo e diverso da quanto presentato in data 15/12/2010, oggetto dell'istruttoria integrata condotta per i procedimenti di VIA e di AIA. Pertanto un'eventuale nuova proposta progettuale dovrà essere presentata alla Provincia di Torino secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia”*.

Con nota prot. 5503 del 18/05/2011 Orim comunicava che la proposta di ridimensionamento *“non comporta, sotto nessun effetto, un nuovo progetto anche se diverso da quello presentato in data 15/12/2010”*.

Tuttavia, la sopra citata nota n. 5250 non può essere considerata istanza formale di modifica del progetto, in mancanza di una revisione puntuale del quadro progettuale e dell'intero studio di impatto ambientale; pertanto il progetto - con le opportune modifiche - dovrà essere ripresentato con nuova e separata istanza, anche ai fini di garantire la corretta informazione e partecipazione del pubblico.

Rilevato che:

#### *Localizzazione e stato di fatto*

L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Villanova Canavese in Via dell'Industria n. 15 in un'area posta a N-NO del concentrico del paese al confine con il Comune di Mathi; l'area recintata oggetto dell'intervento, per una superficie di circa 11.500 mq, è censita al Foglio n. 1 particelle 235 e 829;

Nell'area è stato attivo fino al giugno 2008 lo stabilimento ex Camel s.r.l. ora di proprietà SNF ITALIA s.p.a. autorizzato alle attività di messa in riserva e trattamento (di riattivazione di carboni attivi esausti) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai punti R13 ed R7 dell'allegato C del D. Lgs 22/97 (ora D. Lgs 152/2006 e s.m.i.) con Determina Dirigenziale n. 187 - 216898 del 4/8/2004;

Con Determinazione Dirigenziale n. 115 - 24880 dell'11/06/2009 era stata concessa proroga all'efficacia dell'autorizzazione fino al 31/12/2010 mentre con Determinazione Dirigenziale n. 1-5114 /2010 del 5/02/2010 l'autorizzazione era stata volturata in capo ad ORIM s.p.a.. Nel frattempo con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate il 20/07/2009 SNF Italia s.p.a. concedeva in affitto ad ORIM s.p.a. il ramo d'azienda inerente l'impianto di Via dell'Industria n. 15 in Villanova Canavese.

ORIM in data 15/09/2010 presentava istanza di rinnovo dell'autorizzazione in essere e con nota prot. n. 867981 del 28/10/2010 il Servizio Gestione Rifiuti rigettava l'istanza in quanto pervenuta oltre i 180 giorni dalla scadenza dell'atto autorizzativo (31/12/2010); ciò a seguito della Sentenza Consiglio di Stato 23 settembre 2010, n. 7073 che sancisce che le istanze pervenute oltre i 180 gg dalla data di scadenza dell'autorizzazione siano da considerarsi quale

*domanda di nuova autorizzazione* e dunque da sottoporre alla procedura autorizzativa di cui all'art. 208, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sul sito esiste dunque un impianto, inteso come unità tecnica permanente, in passato utilizzato per attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ad oggi privo di qualsiasi titolo giuridico per esercitare tale attività; l'istanza presentata da ORIM al fine della sua riattivazione e sua implementazione è dunque da considerare, dal punto di vista della normativa specifica di settore e dal punto di vista programmatico e di pianificazione territoriale, come nuovo impianto.

#### *Principali caratteristiche del progetto*

Dalla documentazione agli atti presentata unitamente all'istanza di avvio della fase di valutazione, in particolare dal "*Quadro di riferimento Progettuale*", si desumono i seguenti dati di sintesi così come indicati dal proponente:

Si prevede il trattamento di 59 codici CER di rifiuti di cui 29 classificati come pericolosi. La principale tipologia di rifiuti trattati è costituita da catalizzatori derivanti dall'industria chimica, petrolchimica ed automobilistica.

A regime è previsto un flusso di rifiuti pari a 25.000 t/anno (di cui 21.000 di rifiuti contenenti metalli recuperabili quali catalizzatori esauriti, componenti recuperabili dei RAEE, residui di lavorazione petrolifera) per 330 giorni all'anno per 24 ore giorno.

Sono previste a regime le seguenti operazioni di cui all'allegato C della parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento;
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;

Sinteticamente si delineano gli impianti così come descritti dal proponente:

- Impianti 100 – 300: sono impianti di rigenerazione carboni, calcinazione e ossidazione di rifiuti contenenti metalli o energia. L'impianto 100 è già esistente (finalizzato alla rigenerazione dei carboni attivi) e verrà modificato per trattare anche altre tipologie di rifiuti. L'impianto 300 verrà costruito ex-novo per effettuare le stesse attività dell'impianto 100.
- Impianto 200: impianto già esistente (finalizzato alla triturazione, separazione, insaccamento), subirà solo integrazioni con aggiunta di altre tipologie di trituratori.
- Impianto 400: l'impianto verrà installato ex-novo ed impiegato per attività di fusione dei metalli puri od in lega mediante forni elettrici.
- Impianto 500 (tre sezioni principali denominate A, B ed E): questi impianti verranno installati ex-novo ed utilizzati per il trattamento idrometallurgico finalizzato al recupero metalli in varie forme.

Sono previsti 3 punti di emissione (E100, E200 e E300) disciplinati dalla parte V del D. Lgs 152/2006 e s.m.i..

Considerato che sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto ("Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico"), in atti, trasmessa all'Assessore Competente con nota prot. 514840 del 14/06/2011. Da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

*Dal punto di vista degli strumenti di pianificazione:*

**Piano Provinciale Gestione Rifiuti**

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti del 2006 (PPGR 2006) approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 28 novembre 2006 con deliberazione 367482, al punto 4.3, indica una serie di criteri per l'individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee all'insediamento di impianti gestione rifiuti; Nel caso specifico, devono essere considerati criteri per la localizzazione di "impianti di trattamento termico per il trattamento di rifiuti industriali e impianti a tecnologia complessa" di cui alla tabella 4.3.4.5 del PPGR 2006;

Con riferimento ai criteri di localizzazione, ai sensi della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 375 – 41935/2009 del 10/11/2009 ad oggetto "Indirizzi agli uffici per l'applicazione dei criteri di localizzazione degli impianti di trattamento di rifiuti alla luce e secondo gli intendimenti delle dd.gg.pp. n. 33971 del 15-09-2009 (revisione del piano provinciale di gestione dei rifiuti), e n. 16644 del 14/04/2009 (approvazione dello schema di revisione del piano territoriale di co-ordinamento provinciale)", l'applicabilità dei fattori penalizzanti o escludenti descritti al punto 4.3.4 del PPGR, è da accertarsi nel corso del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

**Piano Regolatore Generale Comunale**

Da Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Villanova Canavese in data 11/12/2009 si rileva che l'area censita alla particella 235 è classificata come Zona Ir3 "Area produttiva industriale ed artigianale consolidata" mentre l'area censita alla particella 829 è classificata come Zona Ic3 "Aree produttive ed artigianali di completamento e di nuovo impianto".

Si prende atto che SNF ITALIA S.p.A. ed ORIM hanno ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte al fine dell'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Villanova Canavese n. 39 del 2/09/2010 ad oggetto "Variante parziale n. 6 al PRGC" con la quale sono state introdotte alle Norme Tecniche di Attuazione norme transitorie al fine di vietare l'attivazione di attività economico-produttive con potenziali criticità di carattere ambientale quali la ORIM.

**Vincoli**

Dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale, non emerge la presenza di vincoli che insistono sull'area di progetto.

*Dal punto di vista progettuale*

Il progetto proposto interessa un impianto esistente, attualmente non in funzione, utilizzato per la rigenerazione di carboni attivi e relativo stoccaggio: la proposta prevede l'utilizzo di tale impianto per l'effettuazione di attività di recupero metalli da catalizzatori esauriti. Tale riconversione non avverrebbe attraverso una riqualificazione dell'impianto esistente bensì attraverso una significativa modifica della struttura impiantistica che prevede, tra l'altro, il raddoppio delle linee di trattamento termico e l'introduzione di una sezione di trattamento chimico fisico funzionale all'attività di recupero.

Sebbene, così come evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi, il livello progettuale denoti nel complesso rilevanti carenze e contraddizioni, una richiesta di integrazioni progettuali ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della LR 40/98 e s.m.i. ed ai sensi del comma 8 dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., non determinerebbe una conclusione

differente del procedimento visto il contesto territoriale in cui andrebbe ad insediarsi lo stabilimento. Infatti, sotto il profilo tecnico - progettuale, non si ritiene possibile, pur utilizzando le Migliori Tecniche Disponibili, una mitigazione degli impatti derivanti dallo stabilimento tali da renderli compatibili con le peculiarità del contesto territoriale in cui lo stesso si inserisce.

#### *Dal punto di vista territoriale - ambientale*

Si rileva che:

- la maggior parte del centro abitato del Comune di Villanova Canavese si trova ad una distanza inferiore ai 500 m dallo stabilimento oggetto dell'intervento;
- sebbene l'area oggetto dell'intervento dal punto di vista urbanistico sia classificata come area produttiva industriale, essa si trova a ridosso (distanza dell'ordine dei 100 m) di aree classificate come residenziali, sia esistenti che in espansione;
- rispetto alla situazione pregressa, il contesto territoriale in cui lo stabilimento è inserito ha subito modifiche urbanistiche che hanno introdotto nuovi insediamenti residenziali in prossimità dell'impianto, circostanza che ha accresciuto la presenza di recettori sensibili rispetto alla situazione originaria;
- ad una distanza inferiore ai 500 m dall'impianto si rileva la presenza di funzioni sensibili (scuole materne ed elementari).

Nel caso specifico, considerando i criteri per la localizzazione di "impianti di trattamento termico, per il trattamento di rifiuti industriali e impianti a tecnologia complessa" di cui alla tabella 4.3.4.5 del PPGR 2006 in precedenza richiamati, si sono dunque individuati i seguenti fattori escludenti ai fini della protezione della popolazione dalle molestie:

- ✓ Distanza da centri e nuclei abitati - I maggiori problemi, per le popolazioni residenti in prossimità di un impianto di trattamento dei rifiuti, sono legati all'aumento dell'inquinamento atmosferico, causato dalle fasi di trasporto e di combustione dei rifiuti (nel caso di trattamento termico), all'incremento dei livelli di rumore, causato principalmente dall'aumento del traffico pesante e agli eventuali odori derivanti dalla fermentazione dei rifiuti stoccati temporaneamente (per fermo impianto ed emergenze). Allo scopo di attenuare unicamente i disturbi indotti dalle attività di conferimento e stoccaggio, ovviamente, non quelli derivanti dalla combustione e dalle emissioni in atmosfera, Sono considerate non idonee le aree comprese nella fascia di rispetto prodotta da aree residenziali (nuclei e centri abitati) individuati da PRG. Sono escluse da tale definizione case sparse, cascine, edifici rurali anche se perimetrali negli strumenti urbanistici. Tali situazioni vengono assimilate al fattore penalizzante "presenza di case sparse". Fattore escludente: Fascia di rispetto pari a 500 m. In sede microlocalizzazione e di valutazione di impatto ambientale dovrà essere effettuata una valutazione specifica delle ricadute sugli abitati.
- ✓ Distanza da funzioni sensibili: scuole, ospedali, e altre strutture sensibili - La presenza di scuole, ospedali e altre strutture sensibili in un'area di rispetto sufficientemente ampia (500 m) deve essere considerata come un fattore escludente. Il criterio, dettato da motivi di igiene e di sicurezza, rappresenta anche una misura di salvaguardia per consentire eventuali ampliamenti dei servizi. La verifica del criterio deve necessariamente essere effettuata sulle aree selezionate, a livello puntuale (Fase di microlocalizzazione). Fattore escludente: 500 m.

In aggiunta a ciò si evidenzia l'assoluta inadeguatezza della viabilità di accesso all'impianto, dal punto di vista strutturale e della sicurezza, e la mancanza di alternative che escludano l'attraversamento del centro abitato di Villanova Canavese.

Nel corso dell'istruttoria condotta sono state individuate le matrici ambientali coinvolte dalla riattivazione ed implementazione dell'impianto nonché gli eventuali rischi legati alla gestione (scoppio, esplosioni, incendi, stoccaggio ed utilizzo materie prime pericolose).

In particolare, confrontando l'impatto sulla matrice atmosferica nelle massime condizioni di carico produttivo, legato all'attività dello stabilimento nell'assetto impiantistico attuale e quello derivante a livello progettuale dall'attività dello stabilimento implementata con le nuove linee produttive, si può dedurre un deciso e significativo aumento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Effettuando un confronto, sia per gli inquinanti già normati nelle precedenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (Polveri, SOT, HCl e alcuni metalli pesanti) sia per quelli non specificatamente normati nelle precedenti autorizzazioni (SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, PCDD+PCDF, HF), tra la situazione ante operam e quella in progetto, anche nell'ipotesi che il proponente decida di adottare le BAT per il contenimento degli inquinanti in emissione, si evince un consistente aumento della pressione sulla matrice atmosferica.

L'impianto si colloca ad una distanza di circa 450 ad est dal confine del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Stura di Lanzo (IT1110014). A tal proposito si evidenzia come a ridosso dello stabilimento scorre un canale denominato "Bealera di Nole" che più a valle rientra nell'area SIC e dunque, in caso di emergenze (sversamenti accidentali, incidenti) potrebbe essere fonte di potenziali pressioni ambientali sul SIC medesimo.

Per ciò che riguarda invece la gestione del rischio, sussistono perplessità sul fatto che l'azienda non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i. "cosiddetta normativa Seveso" ma, dai dati a disposizione, si può stabilire come lo stabilimento sia soggetto ai disposti dell'art. 19 della Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata con DCR n. 23-4501 del 12/10/2010 e che ha introdotto requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, potendolo classificare come uno dei "sotto-soglia" esplicitamente individuati dalla Variante stessa.

Si evidenzia come anche le aziende definite "sotto-soglia" rivestono comunque una possibile fonte di notevoli rischi ed incidenti che devono essere considerati al fine di garantire condizioni di sicurezza per l'ambiente e per l'uomo.

Ritenuto che l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- Si evidenziano rilevanti criticità con riferimento al contesto territoriale in cui l'impianto andrebbe ad inserirsi: (distanza dal centro abitato, espansione degli insediamenti residenziali, presenza di funzioni sensibili come le scuole materne ed elementari, viabilità inadeguata);
- Visto tale contesto non si ritiene idonea la localizzazione di un impianto che prevede, rispetto all'esistente non attivo, il raddoppio delle linee e l'introduzione di due sezioni di trattamento/recupero che interesseranno anche matrici ambientali diverse rispetto a quelle maggiormente impattate dalla situazione pregressa;
- È palese un aumento dell'impatto complessivo dell'impianto, rispetto alla situazione esistente non attiva (in conseguenza del raddoppio delle linee e dell'introduzione di una nuova sezione), sia per la tipologia delle matrici ambientali interessate, sia per la tipologia degli inquinanti attesi oltre che per i possibili rischi connessi all'esercizio dell'attività (es, incendi, scoppi ecc.);
- Si ritiene che sulla base della sommatoria degli impatti e dei rischi attesi e delle matrici ambientali interessate, anche con l'adozione delle Migliori Tecniche Disponibili, permangano degli effetti e dei fattori di rischio tali per cui non si ritiene accettabile l'insediamento di uno stabilimento così come configurato nel sito prescelto anche sulla

base di un principio precauzionale, stante la delicata situazione territoriale e la vicinanza con un tessuto urbano a destinazione residenziale;

- Alla luce di ciò e delle considerazioni sopra esposte sotto il profilo progettuale, ambientale e di inserimento territoriale dell'opera, sotto il profilo programmatico per ciò che riguarda l'applicabilità dei fattori penalizzanti o escludenti del PPGR 2006 in precedenza evidenziati, non si ritengono nel caso specifico derogabili i criteri escludenti individuati dal PPGR.
- Si rileva che, anche rispetto alla situazione pregressa ad oggi non attiva, il contesto territoriale in cui lo stabilimento è inserito ha peraltro subito modifiche urbanistiche che hanno introdotto nuovi insediamenti residenziali in prossimità dell'impianto, circostanza che ha accresciuto la presenza di recettori sensibili rispetto a tale situazione.

Visti:

- i verbali della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico";
- la l.r. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e smi;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" ed s.m.i.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

- 1) di esprimere per i motivi indicati in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella "Relazione generale sull'istruttoria dell'organo tecnico" in atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 15/12/20010, denominato: "*Attività di recupero e riciclo di materia in particolare catalizzatori, carboni attivi e metalli*", da realizzarsi in Comune di Villanova Canavese, presentato dalla Società ORIM S.p.A. con sede legale in Macerata, Via D. Concordia n. 65 – Codice Fiscale e Partita IVA 00688230432;
- 2) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio provinciale e sul sito WEB della Provincia e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta

